Decreto Rilancio: la rivalutazione di terreni e partecipazioni

di Nicola Forte

Pubblicato il 1 Giugno 2020

Il Decreto Rilancio interviene anche sui termini di scadenza della possibile rivalutazione di terreni e partecipazioni, posticipando al 30 settembre, invece che al 30 giugno, la data entro la quale la si potrà effettuare.
I beni oggetto della rivalutazione dovranno essere posseduti al 1° luglio 2020 e non tassativamente al 1° gennaio.
Quali saranno dunque gli effetti di tale proroga alla luce dei nuovi presupposti?

Il legislatore del decreto “rilancio” è intervenuto anche sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni i cui termini sarebbero andati in scadenza il 30 giugno prossimo, cioè data entro cui sarebbe stato necessario predisporre la perizia.

Ora, però, il decreto legge n. 34/2020 concede ai contribuenti interessati un maggior termine: la rivalutazione può essere effettuata fino al 30 settembre prossimo.

Non si tratta, però, di una mera proroga, ma di una disposizione i cui effetti saranno diversi.

Il legislatore non si è limitato a differire la data del 30 giugno al 30 settembre, ma ha modificato anche il presupposto iniziale. Infatti, per poter accedere alla rivalutazione, i beni devono essere posseduti alla data del 1° luglio 2020 e non necessariamente alla data del 1° gennaio.

Tuttavia, la rubrica dell’art. 137 può indurre in errore indicando *“Proroga della rideterminazione del costo d’acqu*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D